



COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Deliberazione di Giunta Comunale Numero 200 Del 12-12-2024

Oggetto: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 11:50, presso questa Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presente/Assente
TOMBOLILLO ELIGIO	SINDACO	Presente
MANTOVA MASSIMO VINCENZO	VICE SINDACO	Presente
MILANI BEATRICE	ASSESSORE	Presente
D'ALESSIO MARIA RITA	ASSESSORE	Presente
BOTTONI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
BATTISTI VALTERINO	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Assume la presidenza il DOTT. ELIGIO TOMBOLILLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA ROMANIELLO (*reggente a scavalco per il giorno 12.12.2024 come da nota prot. 33782 del 12.12.2024*)

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente Eseguitabile	X	Soggetta a ratifica	
-----------------------------	---	---------------------	--

VISTE:

- *La deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024/2026 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000).*
- *La deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011).*

CONSIDERATO che con l'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e *governance* che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

TENUTO CONTO che tra gli allegati al PIAO 2024/2026 vi era il fabbisogno di personale riferito al medesimo triennio;

RITENUTO opportuno aggiornare il piano dei fabbisogni del personale relativamente al triennio 2025/2027, considerando il presente atto uno stralcio al redigendo PIAO 2025/2027;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

TENUTO CONTO CHE:

- Per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;
- Con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;
- Le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi in termini di «dotazione» di spesa potenziale;
- In base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- Gli enti, pertanto, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale, nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

DATO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, individuando i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Pontinia: 27%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

TENUTO CONTO che fino al 2024 compreso, per gli enti cosiddetti virtuosi, vige il cosiddetto periodo transitorio che prevede un calcolo delle capacità assunzionali basato:

- sull'incremento delle spese di personale rispetto al rendiconto 2018;
- sull'incremento delle spese di personale rispetto all'ultimo rendiconto approvato.

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2025, il periodo transitorio non è più in vigore e che pertanto per il calcolo delle capacità assunzionali e per il bilancio di previsione 2025-2027 si dovrà prendere in considerazione esclusivamente il valore corrispondente della Tabella 1 ministeriale, che consente un incremento delle spese di personale rispetto a quelle da ultimo rendiconto approvato;

TENUTO CONTO, pertanto che per gli anni 2025/2027 al momento è possibile fare esclusivamente delle stime;

RITENUTO di non poter, al momento, programmare assunzioni nel triennio 2025/2027, attesa la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici propedeutici alla programmazione delle stesse e di appurare la sostenibilità finanziaria dell'Ente, tenuto altresì conto dell'importante programma assunzionale operato nel triennio 2022/2024;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 dalla dott.ssa Francesca Pacilli;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 dalla dott.ssa Francesca Barbati;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 31/01/2024 è stato approvato

il PIAO 2024/2026 e che tra gli allegati vi era il fabbisogno di personale riferito al medesimo triennio; DI DARE ATTO, altresì che si rende necessario aggiornare il piano dei fabbisogni del personale relativamente al triennio 2025/2027, considerando il presente atto uno stralcio al redigendo PIAO 2025/2027;

DI DARE ATTO, inoltre, che:

- Per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;
- Con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;
- Le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi in termini di «dotazione» di spesa potenziale;
- In base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- Gli enti, pertanto, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale, nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;

DI RITENERE, per le motivazioni meglio delineate in premessa di non poter, al momento, programmare assunzioni nel triennio 2025/2027, attesa la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici propedeutici alla programmazione delle stesse e di appurare la sostenibilità finanziaria dell'Ente, tenuto altresì conto dell'importante programma assunzionale operato nel triennio 2022/2024;

DI PROCEDERE, in ogni caso all'assunzione di agenti di polizia locale stagionali a progetto e nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, previa verifica delle disponibilità economiche da parte del responsabile finanziario, atteso che dette assunzioni verranno finanziate con i proventi del codice della strada e programmate altresì in relazione alle esigenze di servizio che verranno evidenziate dal Comandante della Polizia locale.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. ELIGIO TOMBOLILLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA ROMANIELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA ROMANIELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005